

Il 16 ottobre 2006, in Firenze, presso la sede dell'ARCPL Toscana si sono incontrati:

- l'ARCPL Toscana/Legacoop;
- la Federlavoro e Servizi Toscana/Confcooperative;
- la Produzione e Servizi di Lavoro Toscana/AGCI;

e

- la FILLEA/CGIL;
- la FILCA/CISL;
- la FENEAL UIL.

Premesso

Che le Organizzazioni Sindacali FILLEA - CGIL/FILCA - CISL/FENEAL - UIL hanno presentato una piattaforma per il rinnovo dell'integrativo regionale del settore edile firmato in data 11 dicembre 2002 e scaduto il 31 dicembre 2005.

Visti

- L'articolo 6 del C.C.N.L. del 24 maggio 2004 per i lavoratori delle Coop.ve di Produzione e Lavoro dell'edilizia e affini;
- L'accordo nazionale del 30 marzo 2006 tra ANCP/LEGACOOP, Federlavoro e Servizi/Confcooperative e FILCA-CISL, FILLEA - CGIL e FENEAL - UIL;

si è stipulato il presente accordo regionale integrativo del C.C.N.L. del 24 maggio 2004 da valere nella Regione Toscana per i lavoratori delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell'edilizia e affini.

Elemento Economico Territoriale

Visto quanto stabilito in materia di Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) dall'Accordo Nazionale del 30.3.2006 (punto III), detto elemento viene elevato per un importo complessivo del 3% a decorrere dal 1° luglio 2006 e del 4% a decorrere dal 1° settembre 2007 sui minimi di paga base vigenti al 1° marzo 2006. Contemporaneamente gli importi dell'E.E.T. in atto alla data della stipula del presente accordo sono conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore e nel premio di produzione con le seguenti modalità: il 50% alla data di decorrenza della prima tranche del nuovo E.E.T. e il restante 50% alla data di decorrenza del 1° settembre 2007 (come da tabelle sotto riportate).

Si concorda pertanto quanto segue:

1. a decorrere dal mese di gennaio 2006 e sino a tutto il mese di settembre 2006, non essendo intervenuti nuovi accordi in materia con conseguente ultrattività del contratto integrativo regionale per le imprese Cooperative di Produzione e Lavoro dell'Edilizia e affini dell'11 dicembre 2002, si intende confermata la tabella delle somme mensili erogabili a titolo di acconto di E.E.T. già vigente e qui di seguito riportata:

Livello	euro
---------	------

8°	179,67
7°	150,92
6°	129,36
5°	109,96
4°	98,10
3°	91,27
2°	81,93
1°	71,87

2. a decorrere dal mese di ottobre 2006 e sino a tutto agosto 2007, in attesa delle verifiche annuali previste al punto b del C.I.R. dell'11 dicembre 2002, le somme mensili erogate a titolo di acconto dell'E.E.T. saranno le seguenti:

Livello	Euro mensili	Euro orarie
8°	136,01	-
7°	114,25	0,66
6°	97,93	0,57
5°	83,24	0,48
4°	74,26	0,43
3°	69,09	0,40
2°	62,02	0,36
1°	54,40	0,31

3. dall'1 ottobre 2006 l'Indennità Territoriale di Settore (ITS) per i lavoratori operai e il Premio di Produzione (PdP) per i lavoratori impiegati saranno incrementati dei seguenti importi mensili:

Livello	Euro
8°	89,84
7°	75,46
6°	64,68
5°	54,98
4°	49,05
3°	45,64
2°	40,97

1°	35,94
----	-------

4. dal mese di settembre 2007, in attesa delle verifiche annuali previste al punto D del C.I.R. dell'11 dicembre 2002, le somme mensili erogate a titolo di acconto dell'E.E.T. saranno le seguenti:

Livello	Euro mensili	Euro orarie
8°	107,75	-
7°	90,51	0,52
6°	77,58	0,45
5°	65,94	0,38
4°	58,83	0,34
3°	54,74	0,32
2°	49,13	0,28
1°	43,10	0,25

5. dal 1° settembre 2007 l'Indennità Territoriale di Settore (ITS) per i lavoratori operai e il Premio di Produzione (PdP) per i lavoratori impiegati saranno incrementati dei seguenti importi mensili:

Livello	Euro
8°	89,83
7°	75,46
6°	64,68
5°	54,98
4°	49,05
3°	45,63
2°	40,96
1°	35,93

6. rimane inteso che per quanto concerne la metodologia sugli indicatori e le regole di maturazione dell'E.E.T. rimangono in vigore le norme già previste dal punto d del C.I.R. dell'11 dicembre 2002;

7. le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. del 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello Regionale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Una tantum

A copertura del periodo 1° luglio 2006 - 30 settembre 2006, ai lavoratori in forza alla data della firma del presente accordo verrà corrisposta, con la retribuzione del mese di ottobre 2006, una somma Una Tantum così parametrata:

Livello	Impiegati euro	Operai euro
8°	139,00	-
7°	116,00	-
6°	100,00	123,00
5°	85,00	105,00
4°	76,00	94,00
3°	70,00	86,00
2°	63,00	78,00
1°	55,00	68,00

Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2006, verrà corrisposto un rateo mensile pari ad 1/3 della somma di cui sopra, per ogni mese di anzianità maturata, intendendosi per mese la frazione superiore a 15 gg. di calendario.

Diaria e trasferta

Le parti si danno atto di definire tale istituto contrattuale entro il 31 dicembre 2006.

Indennità sostitutiva di mensa e pasto caldo

Gli importi orari relativi all'indennità di mensa e pasto caldo, concordati nell'accordo Regionale dell'11 dicembre 2002, vengono rivalutati a decorrere dal 1° ottobre 2006, secondo gli importi esposti in allegato al presente accordo per le varie Province Toscane.

Eventuali trattamenti di miglior favore concessi a livello aziendale restano in vigore. In questo caso le cifre pattuite nel presente capitolo verranno assorbite fino a concorrenza.

Indennità di trasporto

Gli importi relativi all'indennità di trasporto, concordati nell'accordo Regionale dell'11 dicembre 2002, vengono rivalutati a decorrere dal 1° ottobre 2006, secondo gli importi esposti in allegato al presente accordo per le varie Province Toscane.

Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l'Azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri, prelevandoli dalla loro abitazione o in zona limitrofa alla stessa.

L'eventuale erogazione di un compenso al conducente per il trasporto del personale sul cantiere comprende forfetariamente tutte le componenti, sia del tempo impiegato che del disagio.

Carenza malattia

Le parti, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 66 del vigente C.C.N.L., concordano di definire in via sperimentale il superamento dell'istituto contrattuale della carenza malattia con le modalità che saranno definite ad un tavolo congiunto tra FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, ANIEM CONFAPI Toscana, ASSOEDILI, ANSE CNA Toscana, FREA Confartigianato Toscana, FIAE-Casartigiani Toscana, ARCPL LEGA Toscana, FEDERLAVORO e Servizi Toscana, Produzione e servizi di lavoro Toscana.

Le parti definiscono che l'accordo stabilito a quel tavolo avrà valore di intesa contrattuale per tutti gli addetti delle imprese che applicano il contratto dell'ARCPL Toscana.

Rappresentante territoriale per la sicurezza

Le parti concordano su una più puntuale definizione del ruolo del RLST, al fine di rafforzarne l'istituto con le modalità che saranno definite in un tavolo congiunto tra FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, ANIEM CONFAPI Toscana, ASSOEDILI, ANSE CNA Toscana, FREA Confartigianato Toscana, FIAE-Casartigiani Toscana, ARCPL Lega Toscana, Federlavoro e Servizi Toscana, Produzione e servizi di lavoro Toscana.

Validità e durata

Il presente Contratto Integrativo Regionale avrà validità fino al 31 dicembre 2009.

Firenze

Pasto Caldo

Con decorrenza 1° ottobre 2006 i costi del pasto e la relativa indennità sostitutiva di cui al C.I.R. dell'11 dicembre 2002 sono incrementanti del 13% ed hanno quindi i seguenti valori:

a) Operai e impiegati

- 1) il contributo finanziario aziendale di cui al 1° comma è pari a euro 4,75;
- 2) il contributo finanziario aziendale di cui al 2° comma è pari a euro 6,09.

b) Operai

L'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è pari a euro 0,44 per ora di lavoro effettivo prestato.

c) Impiegati

L'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è pari a euro 76,24 mensili.

Indennità di trasporto

Con decorrenza dal 1° ottobre 2006 i valori dell'indennità di trasporto di cui al C.I.R. dell'11 dicembre 2002 sono incrementati del 13% ed hanno quindi i seguenti valori:

a) Operai

- 1) euro 0,09 orarie per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate;
- 2) euro 0,03 orarie per i lavoratori prelevati nei luoghi di raccolta;
- 3) euro 0,18 orarie per chi usufruisce di servizi FS o autolinee più servizi pubblici municipalizzati;
- 4) euro 0,16 orarie per chi usufruisce di servizi FS o prelevati da mezzi dell'azienda nei luoghi di raccolta.

Impiegati

- 1) euro 15,64 mensili;
- 2) euro 4,54 mensili;
- 3) euro 31,28 mensili;
- 4) euro 27,37 mensili.

In applicazione di quanto previsto nella nota a verbale del C.I.R. dell'11 dicembre 2002, le indennità previste a coloro che vengono presi dall'azienda nei luoghi di raccolta, ovvero euro 0,02 orari e euro 4,02 mensili, vengono incrementate del 29% risultante dalla somma del 16% (C.I.R. dell'11 dicembre 2002) e 13% (C.I.R. in questione).

Lucca

Indennità di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa è aumentata con decorrenza 1° ottobre 2006 a euro 4,80 giornalieri, pari a euro 0,60 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.

L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati è aumentata con decorrenza 1° ottobre 2006 a euro 103,80.

Arezzo

Mensa e indennità sostitutiva di mensa

Con decorrenza 1° ottobre 2006 il limite massimo di intervento a carico ditta per pasto caldo e i valori di indennità sostitutiva di mensa si cui al C.I.R. dell'11 dicembre 2002 sono incrementati in misura del 20% determinando i seguenti nuovi importi lordi:

- Limite massimo intervento pasto caldo euro 5,46
- Indennità sostitutiva mensa operai (valore orario) euro 0,5
- Indennità sostitutiva mensa impiegati (valore giornaliero) euro 4,02

Resta confermata la disciplina normativa di cui ai C.I.R. dell'11 dicembre 2002 e del 9 aprile 1998.

Pistoia

Indennità di mensa e trasporto

Le indennità di mensa e trasporto vigenti sono incrementate di un 12% a far data dal 1° ottobre 2006 e di un ulteriore 6% a far data dal 1° settembre 2007.

Sono assorbibili fino a concorrenza i trattamenti in atto per gli stessi titoli a livello aziendale.

Siena

Indennità mensa, trasporto e lavori stradali

Le parti convengono che le indennità di mensa e trasporto e lavori stradali vigenti sono incrementate di un 18% a far data dal 1° ottobre 2006. Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per gli stessi titoli a livello aziendale.

Siena

Indennità mensa, trasporto e lavori stradali

Le parti convengono che le indennità di mensa e trasporto e lavori stradali vigenti sono incrementate di un 18% a far data dal 1° ottobre 2006. Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per gli stessi titoli a livello aziendale.

Livorno

Indennità di mensa

Gli importi previsti dall'accordo integrativo di cui al C.I.R. dell'11 dicembre 2002 a titolo di indennità di mensa ed a titolo di concorso nel valore del pasto saranno incrementati del 15%, con decorrenza dal 1° ottobre 2006. Pertanto, a partire dalla medesima data, l'indennità sostitutiva di mensa per impiegati ed operai sarà pari a 0,48 euro orarie, pari a 3,84 euro giornalieri.

In alternativa, il concorso al valore del pasto a carico dell'impresa sarà di euro 5,16 a pasto.

Indennità di trasporto

Gli importi previsti dal C.I.R. dell'11 dicembre 2002 a titolo di indennità di trasporto saranno incrementati del 20%, con decorrenza dal 1° ottobre 2006. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'indennità di trasporto per impiegati ed operai sarà pari a euro 1,07 per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per coloro che hanno il loro domicilio nel comune ove ha sede l'impresa e euro 1,22 per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per coloro che hanno il loro domicilio fuori dai limiti comunali ove ha sede l'impresa.

Diaria

Le parti confermano le modalità in essere per la corresponsione della diaria ai dipendenti comandati a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello ove la prestano normalmente ed i limiti territoriali per la corresponsione della diaria.

Ferma restando l'esclusiva competenza aziendale ad organizzare i mezzi trasporto, riconoscendo, ove disponibile, la priorità dell'uso del mezzo aziendale, nel caso che il lavoratore sia costretto ad utilizzare mezzi pubblici o privati, è dovuto il rimborso delle

eventuali maggiori spese di trasporto documentate ovvero prendendo a riferimento i costi tabellari chilometrici in uso. Gli importi previsti dal C.I.R. dell'11 dicembre 2002 a titolo di diaria per la trasferta saranno incrementati del 15% con decorrenza 1° ottobre 2006.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2006, gli importi della diaria saranno pari a 0,59 euro orarie in caso di trasferta nell'ambito della prima fascia e 0,83 orarie in caso di trasferta nell'ambito della seconda fascia.